

Cassazione penale, sez. I 25/02/2010 n. 10270 (data dep. 15 marzo 2010)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente -
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere -
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) P.D. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 689/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del
08/09/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;

lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza dell'8.9.09, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da P.D., ristretto presso la casa di reclusione di (OMISSIS), avverso il decreto L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 41 bis, comma 2, emesso dal Ministro della Giustizia in data 16.6.09, con il quale era stata confermata nei suoi confronti fino al 16.6.2010 la sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario e di taluni istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale a trattare il reclamo, sostenendo che non era applicabile al caso in esame la norma di cui alla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. g), entrata in vigore l'8.8.09, secondo la quale competente a decidere i reclami proposti avverso i decreti di proroga del regime detentivo previsto dai commi secondo e seguenti dell'art. 41 bis o.p. sarebbe stato il Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Infatti il procedimento in esame aveva ad oggetto un decreto emesso dal Ministero della Giustizia in data 16.6.09 e quindi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 94 del 2009, si che continuava ad applicarsi alla specie in esame la normativa previgente.

Nel merito il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, sulla base delle informative rese dalla DIA il 5.6.09, il 28.5.08 e il 23.5.08; dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'8.6.09, il 26.5.08, il 31.5.07 e da altre anteriori, dalla D.D.A. di Bari del 26.5.09 e 19.5.09 e dalla Questura di Bari del 10.4.09, ha rilevato che il P., già condannato per gravi delitti fra cui quello di cui all'art. 416 bis c.p., nonché per altri delitti legati allo spaccio di stupefacenti ed aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, fosse tuttora collegato al clan mafioso di provenienza, noto come clan "Telegrafo", attivamente dedito al controllo del traffico di stupefacenti ed allo svolgimento di una spietata attività estortiva nella città di (OMISSIS), in particolare nel quartiere (OMISSIS).

Secondo il Tribunale di Sorveglianza, la proroga del regime differenziato era collegabile non tanto all'esistenza attuale di collegamenti del detenuto con associazioni criminali, quanto piuttosto alla pericolosità qualificata del detenuto, intesa come elevata probabilità di ripresa in futuro dei predetti contatti, qualora fosse stato ripristinato nei suoi confronti il regime carcerario ordinario.

Il provvedimento del Ministro della Giustizia impugnato era pertanto adeguatamente motivato, con corrette valutazioni di prognosi criminale.

Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, P.D. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo avvocato, che ha dedotto tre motivi di ricorso.

Con i primi due motivi il ricorrente ha reiterato l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, già formulata in sede di reclamo, sostenendo che erroneamente esso avesse ritenuto la sua competenza, per avere egli impugnato un provvedimento emesso dal Ministro della Giustizia in data 16.6.09 e quindi in epoca anteriore all'8.8.09, data di entrata in vigore della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2 comma 25, lett. g), in forza del quale competente a decidere i reclami proposti avverso i decreti di proroga del regime

detentivo previsto dai commi secondo e seguenti dell'art. 41 bis o.p. sarebbe stato il Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Secondo il ricorrente la norma da ultimo citata sarebbe stata una norma di carattere processuale, si da avere efficacia immediata, conformemente ai principi generali fissati dall'art. 11 disp. gen., in assenza di una disciplina transitoria, che avesse stabilito la competenza a giudicare in ordine ai reclami inoltrati antecedentemente air entrata in vigore della legge; e tale orientamento non poteva ritenersi in contrasto col principio del giudice naturale precostituito per legge fissato dall'art. 25 Cost., comma 1, trattandosi di organo giudicante istituito con legge sulla base di criteri generali.

Col terzo motivo il ricorrente ha lamentato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia si è limitato a riportare pedissequamente quanto contenuto nel decreto ministeriale, omettendo di procedere ad un attento esame dei presupposti di applicazione e limitandosi ad una superficiale valutazione dell'attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata; era in particolare non condivisibile la tesi del Tribunale, secondo cui la proroga del regime carcerario differenziato potesse essere validamente disposta con la sola indicazione di circostanze fattuali già citate in precedenti decreti; in tal modo il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva omesso qualsiasi valutazione sull'esistenza dei presupposti che legittimavano l'applicazione del regime differenziato in parola.

Sono infondati i primi due motivi di ricorso proposti dal ricorrente.

Con essi è stata reiterata nella presente sede di legittimità una censura già proposta innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia e concernente l'incompetenza funzionale di quel Tribunale ad esaminare il reclamo proposto avverso il decreto di proroga del regime differenziato ex art. 41 o.p., disposto nei suoi confronti dal Ministero della Giustizia.

E' noto che la L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. g) ha sostituito la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 quinquies, disponendo che, in ordine al reclamo avverso il provvedimento applicativo del regime speciale detentivo, descritto nei precedenti commi del medesimo articolo, sia in sede di prima applicazione che in sede di proroga, è competente a decidere il Tribunale di Sorveglianza di Roma.

La L. n. 94 del 2009 è entrata in vigore in data 8.8.2009 e non contiene alcuna norma transitoria, volta a regolare i rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, sì che si pone il problema di stabilire se la nuova competenza funzionale fissata dalla predetta norma si applichi anche al decreto reclamato nella presente sede, emesso dal Ministero della Giustizia in data 16.6.09 su reclamo presentato dall'interessato in data 22.6.09 ed esaminato dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 8.9.09 e quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata L. n. 94 del 2009.

Ritiene questa Corte che la norma di legge anzidetta, che ha modificato la L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2 quinquies, non sia applicabile alla fattispecie in esame, in quanto essa è entrata in vigore l'8.8.09 e quindi in epoca successiva al 22.6.09, momento in cui il P. ha proposto il reclamo, in tal modo radicando la competenza dell'organo giurisdizionale adito.

Si ritiene pertanto che, in mancanza di espressa norma transitoria, il criterio più ragionevole per fissare la vigenza della competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma sia quello connesso alla data in cui il reclamo è stato proposto, radicandosi tale nuova competenza funzionale solo se il reclamo venga proposto in epoca successiva all'8.8.09, data di entrata in vigore della novella legislativa.

E' altresì infondato il terzo motivo di ricorso proposto dal ricorrente.

La L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, così come sostituito dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato "sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche od eversive sia venuta meno".

Il sindacato avverso detti provvedimenti, devoluto alla Corte di Cassazione dall'art. 41 bis cit., comma 2 sexies, è limitato alla violazione di legge; pertanto il controllo affidato a questo giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione e cioè alle ipotesi in cui la motivazione risulta del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, si da risultare meramente apparente, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento sono a tal punto scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Cass. SS.UU. 28.5.03 rv. 224611;

Cass. 1 9.11.04 rv. 230203).

E' quindi da escludere che la violazione di legge ricomprenda in sè anche il vizio di contraddittorietà od illogicità manifesta della motivazione.

Anche i decreti di proroga del regime di detenzione differenziato devono essere dotati di congrua ed autonoma motivazione in ordine agli specifici elementi, dai quali venga desunta la permanenza attuale delle eccezionali ragioni di ordine e di sicurezza, correlate ai pericoli connessi alla persistente capacità del condannato di tenere contatti con la criminalità organizzata, che le misure mirano a prevenire (cfr. Cass. 1 4.3.04 rv. 227975; Cass. 1 8.4.2008 n. 14697).

Va rilevato che la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale della normativa sopra indicata, l'ha dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, sottolineando la necessità che ciascun provvedimento di proroga contenga un'autonoma e congrua motivazione circa la permanenza attuale di pericoli per l'ordine e la sicurezza, che le misure mirano a prevenire (Cfr. Corte Costituzionale ordinanza 23.12.04 n. 417).

Il provvedimento impugnato nella presente sede appare conforme ai principi di diritto sopra illustrati.

Esso infatti ha specificamente indicato i concreti ed attuali motivi per cui era legittima la proroga della sospensione dell'applicazione di regole del trattamento penitenziario e di istituti previsti dalla L. n. 354 del 1975 nei confronti del ricorrente.

Il provvedimento ha rilevato come i reati per i quali il P. era in espiazione pena (art. 416 bis c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed altri delitti tutti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7) erano tutti ricompresi fra quelli indicati nell'art. 4 bis o.p., comma 1, primo periodo; che sussisteva una sua perdurante pericolosità sociale, desunta dalle concordi informative rese dalla DIA il 5.6.09, il 28.5.08 e il 23.5.08; dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri l'8.6.09, il 26.5.08, il 31.5.07 e da altre anteriori, dalla D.D.A. di Bari del 26.5.09 e 19.5.09 e dalla Questura di Bari del 10.4.09, dalle quali poteva desumersi che il P. fosse tuttora collegato al clan mafioso di provenienza, noto come clan "Telegrafo", attivamente dedito al controllo del traffico di stupefacenti ed allo svolgimento di una spietata attività estortiva nella città di (OMISSIS), in particolare nel quartiere (OMISSIS).

Secondo il Tribunale di Sorveglianza, la proroga del regime differenziato nei confronti del P. era auspicabile non tanto per l'esistenza attuale di collegamenti del detenuto con associazioni criminose, quanto piuttosto con riferimento alla pericolosità qualificata del detenuto, intesa come elevata probabilità di ripresa dei predetti contatti, qualora fosse stato ripristinato nei suoi confronti il regime carcerario ordinario. Pertanto sussisteva il concreto pericolo che il P., restituito al normale circuito carcerario, ricominciasse ad avere rapporti con le organizzazioni mafiose di appartenenza, tuttora attive ed operanti sul territorio.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da P.D., con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010